

gna;

**RITENUTO** pertanto di apportare il necessario adeguamento alla composizione della delegazione trattante di parte pubblica mediante la nomina, quale componente, del dott. Augusto VIOLA in luogo del dott. Cesare De Simone;

#### DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, il dott. Augusto VIOLA, Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, è nominato componente della delegazione trattante di parte pubblica di cui all'articolo 4 della legge regionale 20/2002, in luogo del dott. Cesare De Simone.
2. In relazione a quanto disposto al punto 1 nonché a quanto indicato in premessa, la delegazione trattante di parte pubblica di cui all'articolo 4 della legge regionale 20/2002, ha pertanto la seguente composizione:
  - a) dott. Roberto Conte, Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi (con funzioni di Presidente);
  - b) dott. Mauro Vigni, Segretario generale del Consiglio regionale;
  - c) dott. Augusto Viola, Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
  - d) dott. Paolo Zotta, vice direttore centrale della Direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07\_1\_1\_DPR\_400

### Decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006, n. 0400/Pres.

LR 29/2005, art. 100. Regolamento di esecuzione in materia di assegnazione ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio. Approvazione.

#### IL PRESIDENTE

**VISTA** la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, recante: "Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>";

**VISTO**, in particolare, l'articolo 100 della citata legge regionale 29/2005 che autorizza la concessione di contributi in conto capitale a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;

**VISTO**, altresì, l'articolo 101 della già citata legge regionale 29/2005, il quale dispone che l'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi sopra menzionati sono effettuate dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali;

**CONSIDERATO** che l'articolo 102 della legge regionale 29/2005 stabilisce che i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 100 sono definiti con apposito regolamento;

**VISTO** il testo regolamentare all'uopo predisposto dalla Direzione centrale attività produttive e ritenuto di approvarlo;

**VISTA** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), il cui articolo 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

**VISTO** l'articolo 42 dello Statuto d'autonomia

**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale n. 3004 dd. 7 dicembre 2006;

#### DECRETA

E' approvato il "Regolamento concernente l'assegnazione ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio" di cui all'articolo 102 della legge regionale 9 dicembre

2005, n. 29 ("Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>") nel testo allegato sub. "A" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07\_1\_1\_DPR\_400\_ALL

## Allegato "A"

Regolamento di esecuzione dell'articolo 100 della legge regionale 29/2005 in materia di assegnazione ai centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio.

### Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), di seguito denominata legge, disciplina i criteri per l'assegnazione ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT), di cui all'articolo 85 della legge, dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, inclusi i consorzi di aziende, di seguito denominate imprese.

### Art. 2 Regime di aiuto

1. I contributi sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

### Art. 3 Imprese beneficiarie

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, beneficiano dei contributi le imprese di cui all'articolo 1 iscritte nei registri, negli albi ovvero nei ruoli previsti per l'esercizio della relativa attività dalla normativa nazionale o regionale e operanti nei settori di attività economica come specificati con decreto del Direttore centrale delle attività produttive.

2. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa, necessari per poter accedere ai contributi, sono quelli individuati dal decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres (Regolamento recante <<Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000>>), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'11 gennaio 2006, n. 2.

### Art. 4 Imprese escluse

1. Non possono beneficiare dei contributi:

- a) le imprese che operano nel settore dei trasporti e negli altri settori esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001;
- b) le imprese che, alla data di sottoscrizione della domanda, sono in stato di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.

### Art. 5 Iniziative finanziabili

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative individuate dall'articolo 100, comma 1, lettere da a) a l), della legge.
2. L'ammontare minimo della spesa ammissibile è pari a 4 mila euro e quello massimo a 26 mila euro, fatto salvo quanto previsto all'articolo 100, comma 1, lettera l), della legge.
3. È fatto salvo in ogni caso il rispetto del limite "de minimis" fissato dal regolamento (CE) n. 69/2001.

## Art. 6 Assegnazione fondi ai CAT

1. La Direzione centrale attività produttive assegna ai CAT regolarmente autorizzati dall'Amministrazione regionale i fondi per l'effettuazione delle attività agli stessi delegate in base ai seguenti criteri:

- a) preliminarmente, i fondi regionali sono ripartiti a livello provinciale in base alle seguenti modalità:
  - 1) 50 per cento in quote fisse per provincia;
  - 2) 50 per cento in base al numero delle imprese del settore terziario operanti sul territorio provinciale, risultante dai dati di iscrizione al registro delle imprese delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'assegnazione dei fondi;
- b) successivamente, gli importi ripartiti a livello provinciale, in base ai criteri di cui al comma 1, lettera a), sono suddivisi tra i CAT operanti nell'ambito di ciascuna provincia con le seguenti modalità:
  - 1) in misura del 50 per cento in base ai dati di rappresentanza aggregati, presentati per l'ultimo rinnovo dei consigli delle CCIAA della regione dalle diverse organizzazioni di categoria riconosciute a livello regionale costituenti il CAT;
  - 2) in misura del 25 per cento in base al numero dei dipendenti risultanti dal libro paga e adibiti ad attività istituzionale dei CAT;
  - 3) in misura del 25 per cento in base al numero degli sportelli risultanti dalla visura camerale.

2. I CAT provvedono alla gestione separata, rispetto al proprio bilancio, dei fondi assegnati, utilizzando eventuali rientri derivanti da revocche o rinunce, nonché proventi derivanti da interessi attivi per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 5.

## Art. 7 Termine e modalità di presentazione delle domande

1. Ogni impresa può presentare un'unica domanda nel corso dell'anno solare, a valere esclusivamente su una delle seguenti tipologie d'intervento:

- a) commercio elettronico;
- b) certificazione di qualità;
- c) acquisto di beni mobili;
- d) introduzione di sistemi di sicurezza.

2. Le domande di contributo sono presentate ovvero spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento alle apposite strutture organizzate a tal fine dai CAT entro il termine del 31 gennaio dell'anno cui esse si riferiscono, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e sono protocollate in ordine progressivo lo stesso giorno di arrivo. Non è ammessa la presentazione contestuale ovvero la spedizione con la medesima raccomandata di più domande.

3. Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 2 non sono prese in considerazione e vengono archiviate. Dell'archiviazione viene data comunicazione all'interessato.

4. I CAT provvedono a individuare un responsabile del procedimento di concessione dei contributi, il cui nominativo è comunicato alla Direzione centrale attività produttive.

5. La domanda, redatta sulla base del fac-simile predisposto dal CAT ricevente, contiene l'illustrazione del programma d'investimento con la precisazione degli interventi da effettuare, il dettaglio dei costi, le finalità, gli obiettivi e i tempi di realizzazione.

6. L'impresa richiedente allega alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante il rispetto del limite dell'importo di 100 mila euro concedibili alla stessa impresa nel corso del triennio.

7. L'impresa allega altresì alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti che intende far valere ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 8.

## Art. 8 Criteri e modalità di valutazione delle domande e di concessione dei contributi da parte dei CAT

1. I CAT svolgono in ordine alle domande di contributo presentate un'attività istruttoria diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi dell'impresa richiedente, la tipologia del programma d'intervento e la sua coerenza con le iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettere da a) a l), della legge, nonché l'ammissibilità delle spese.

2. I CAT procedono, secondo la procedura valutativa a graduatoria di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000, alla valutazione comparata delle domande pervenute attribuendo alle stesse i punteggi indicati nell'allegato A.

3. I CAT provvedono all'attribuzione di ulteriore punteggio alle imprese che, a prescindere dalla tipologia di iniziativa finanziabile ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettere da a) a l), della legge si trovano in una ovvero in entrambe delle seguenti situazioni oggettive:

- a) impresa che ha dichiarato l'inizio dell'attività alla CCIAA nei novanta giorni antecedenti la presentazione della domanda di contributo: punti 2;
- b) impresa che, in relazione all'iniziativa finanziabile per la quale ha presentato domanda di contributo, contribuisce ad aumentare l'occupazione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il cui periodo di prova si prevede superato entro la data della rendicontazione di cui al comma 9 e il cui rapporto di lavoro subordinato persiste per almeno due anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo: punti 2 per ogni dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato fino a un massimo di 6 punti.
4. In base ai punteggi attribuiti in applicazione dei parametri di cui ai commi 2 e 3, i CAT provvedono a stilare una graduatoria delle domande di contributo. A parità di punteggio costituisce criterio di priorità la data e l'ora della presentazione alla struttura ricevente del CAT ovvero della spedizione della domanda. A parità di data e ora si procede a sorteggio.
5. I contributi sono concessi secondo misure percentuali o forfettarie crescenti, correlate al punteggio conseguito, fino alla misura massima fissata dall'articolo 100, comma 1, della legge e secondo l'ordine attribuito alle domande nella graduatoria di cui al comma 4, nei limiti dei fondi assegnati ai sensi dell'articolo 6.
6. Non sono ammissibili a contributo le domande presentate dalla medesima impresa nei tre anni successivi a quello di concessione di contributo regionale per iniziative finanziabili ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettere da a) a l), della legge.
7. Entro ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di contributo, i progetti sono completati, intendendosi per completamento l'integrale fornitura, messa in esercizio e pagamento dei beni e servizi ammessi a contributo.
8. I contributi sono concessi ed erogati in via anticipata nel limite del 70 per cento, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Il valore della fideiussione è pari al 100 per cento dell'importo da erogare, maggiorato degli interessi e ha una durata di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di presentazione della fideiussione stessa.
9. La liquidazione in via definitiva del contributo avviene dopo la verifica della rendicontazione delle spese effettuate dall'impresa beneficiaria.

### Art. 9 Divieto di cumulo

1. Il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici ottenuti per le medesime iniziative e aventi a oggetto le stesse spese a pena di revoca dello stesso.

### Art. 10 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo per l'effettuazione delle iniziative di cui all'articolo 5.
2. Sono considerate spese ammissibili, purché regolarmente fatturate e riferite ai programmi di cui all'articolo 100, comma 1, lettere da a) a g), della legge le spese concernenti:
- consulenze specialistiche esterne per lo sviluppo di applicativi per la gestione delle transazioni e per la pubblicazione di informazioni commerciali sui siti web orientati al commercio elettronico;
  - creazione di directories elettroniche, sistemi di classificazione e ricerca dei dati;
  - costi iniziali per reti di interconnessione, per la sicurezza delle transazioni, per la firma digitale e per i sistemi di pagamento elettronico;
  - costi relativi all'impiego di mano d'opera interna per la realizzazione dei programmi d'intervento ammissibili, a condizione che sia prodotta la scheda analitica dei lavori effettuati, nel limite del 10 per cento del totale delle spese ammissibili.
3. Sono finanziati unicamente beni mobili nuovi di fabbrica risultanti dal registro dei beni ammortizzabili.
4. Non è ammissibile a contributo l'acquisto di autovetture.
5. Sono escluse dalle spese ammissibili:
- l'IVA e le spese accessorie;
  - le spese di ordinaria manutenzione dei locali ove viene esercitata l'attività;
  - le spese riguardanti i beni suscettibili di uso promiscuo;
  - le spese riguardanti i beni non durevoli.

### Art. 11 Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione del finanziamento agevolato è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal

legale rappresentante della stessa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, è causa di decadenza dalla concessione del finanziamento agevolato. Ove questo sia già stato erogato, l'impresa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidalmente a restituire l'importo comprensivo degli interessi legali.

### **Art. 12** Vincolo di destinazione dei beni oggetto del contributo

1. L'impresa beneficiaria mantiene, pena la revoca, la destinazione dei beni e dei servizi oggetto di contributo per almeno due anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo.

2. L'impresa beneficiaria rilascia al CAT, con cadenza annuale, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il rispetto del vincolo di cui al comma 1.

### **Art. 13** Funzioni della Direzione centrale attività produttive

1. Fermo quanto disposto dalla legge e dal presente regolamento, la Direzione centrale attività produttive può formulare istruzioni operative ai CAT mediante circolari.

2. La competenza territoriale dei CAT è data dai limiti fissati nell'atto costitutivo e nello statuto degli stessi.

3. Qualora si manifesti la necessità di fornire i servizi previsti dalla legge a favore di imprese ubicate in Comuni non compresi nelle competenze territoriali dei CAT, la Direzione centrale attività produttive, con proprio atto, affida l'incarico di fornire detto servizio ad altro CAT.

### **Art. 14** Direttive per i CAT

1. Ai sensi dell'articolo 101 della legge, i CAT presentano alla Direzione centrale attività produttive, entro il mese successivo alla conclusione del trimestre di riferimento, una relazione sull'utilizzo dei fondi assegnati riportante l'elenco delle imprese ammesse a contributo, l'importo dei contributi concessi e l'eventuale relativa anticipazione, nonché l'utilizzazione in forma scalare dei fondi erogati. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, i CAT presentano il rendiconto annuale delle spese sostenute, contenente l'indicazione delle imprese e delle iniziative ammesse a contributo, l'importo dei contributi concessi e gli estremi di erogazione, l'attestazione dell'effettuazione della stampigliatura delle fatture presentate quale consuntivo di spesa da parte delle imprese beneficiarie e la documentazione dei pagamenti effettuati.

2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegato il bilancio separato della gestione del fondo e l'atto di approvazione dello stesso da parte dell'organo competente del CAT, unitamente all'ultimo bilancio consuntivo del CAT stesso, depositato presso la competente CCIAA.

3. Il rendiconto è approvato da parte della Direzione centrale attività produttive.

4. I CAT provvedono, successivamente alla liquidazione dei contributi, a effettuare ispezioni a campione nel limite minimo del 10 per cento delle imprese beneficiarie, per verificare l'avvenuta realizzazione dei programmi di investimento. Le imprese beneficiarie si obbligano a conservare e mettere a disposizione dei CAT la documentazione di supporto delle spese effettuate e dei relativi pagamenti, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione, fatti salvi altri obblighi.

5. Nei casi previsti dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000 i CAT richiedono la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della effettiva restituzione e provvedono agli adempimenti necessari al recupero degli importi dovuti.

### **Art. 15** Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme della legge regionale 7/2000.

### **Art. 16** Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

### **Art. 17** Durata

1. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 69/2001.

### **Art. 18** Abrogazione

1. E' abrogato in particolare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 8 giugno 2005 n. 0171/Pres. (Regolamento per l'assegnazione ai Centri di assistenza tecnica dei fondi per la con-

cessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio ai sensi dell'articolo 24 quater della legge regionale 18 aprile 1999, n. 8).

### Art. 19 Norma transitoria

1. Il regolamento emanato con D.P.Reg. 0171/Pres/2005 continua a trovare applicazione in riferimento alle domande presentate alle strutture organizzate a tal fine dai CAT per l'anno 2006.
2. In sede di prima applicazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, i termini di presentazione delle domande per l'anno 2007 sono fissati successivamente all'avvenuta allocazione a bilancio regionale delle risorse finanziarie necessarie.

### Art. 20 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## Allegato "A"

### Parametri di valutazione delle domande di contributo ex articolo 8, comma 2

TIPOLOGIA INIZIATIVA	ELEMENTI DESCRITTIVI ULTERIORI RISPETTO ALLE SPECIFICAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 100, COMMA 1, DELLA LEGGE	PUNTEGGIO
Articolo 100, comma 1, lettere da a) a g), della legge	Progettazione e realizzazione di un sito di commercio elettronico, ivi compreso l'acquisto di antivirus e di hardware dedicato	Punti 5
Articolo 100, comma 1, lettere da h) a j), della legge	Percorso preparatorio alla certificazione di qualità e all'emissione del relativo certificato (esempi: ISO 9000, VISION 2000, sistema gestione qualità ambientale, certificazione Etica, altre certificazioni eventualmente previste dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia).	Punti 6
Articolo 100, comma 1, lettera k), della legge	Acquisto di beni mobili, quali automezzi, macchine per la movimentazione delle merci, attrezzature, macchine d'ufficio e arredi	<b>Impianti:</b> Punti 4 in caso di realizzazione o adeguamento di impianti alle prescrizioni della normativa di riferimento Punti 2: altri impianti Punti 1 da assegnarsi in ogni caso qualora gli impianti prevedano la riduzione di consumi energetici o la salvaguardia dell'ambiente <b>Autocarri:</b> Punti 2 in caso di furgoni attrezzati per la vendita Punti 1 in caso di autocarri destinati al solo trasporto di merce <b>Arredamento e attrezzatura:</b> Punti 3
Articolo 100, comma 1, lettera l), della legge	Impianti di sicurezza, antintrusione, videosorveglianza, etc.	Punti 6

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY